

(N. 1988)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell' Industria e Commercio

(CAMPILLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1951

Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, sul conferimento di posti disponibili nei ruoli delle Camere di commercio, industria e agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, venne data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire non oltre gli otto decimi dei posti che fossero risultati disponibili, nei gradi iniziali dei ruoli, dopo la sistemazione del personale non di ruolo assunto posteriormente al 1° gennaio 1932 e non oltre il 1° gennaio 1935, al personale non di ruolo in servizio presso la Camera ed assunto tra il 1° gennaio 1935 ed il 31 dicembre 1942 ed al personale di ruolo appartenente a gruppo inferiore, il quale alla data di entrata in vigore del decreto fosse in possesso del titolo di studio prescritto per il posto da conferire.

Con l'articolo 2 venne altresì data facoltà alle Camere stesse di conferire due decimi dei posti disponibili al personale non di ruolo assunto dopo il 31 dicembre 1942, avente la

qualifica di reduce, combattente o qualifiche assimilate e che, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovasse in servizio da almeno un anno.

Nella pratica applicazione del decreto citato, è risultato che presso alcune Camere di commercio il personale in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 risultava in numero maggiore degli otto decimi dei posti e mancava in tutto o in parte il personale in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2, mentre presso altre Camere si è verificata la situazione inversa.

In conseguenza di tali situazioni di fatto, parte del personale attualmente in servizio, pur conseguendo l'idoneità nel concorso per titoli previsto dall'articolo 3 del decreto, rimarrebbe escluso dalla sistemazione nei ruoli, laddove era intento del legislatore di assicurare la soddisfazione di necessità obiettive

ed essenziali delle Camere di commercio, garantendo il continuativo e regolare funzionamento dei servizi a mezzo dell'opera di un personale già provato e capace, invece di ricorrere all'assunzione di elementi nuovi, non aventi quell'adeguata preparazione tecnico-professionale necessaria per le specifiche funzioni da assolvere.

Pertanto, poichè la mancata sistemazione, per indisponibilità di posti di ruoli, di taluni elementi dichiarati idonei verrebbe a privare le Camere di commercio, per particolari cir-

costanze non previste dalla legge, di una parte del personale che da anni ha dato prova di possedere speciali doti di capacità e preparazione, è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale è data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti rimasti disponibili dopo l'espletamento dei concorsi previsti nell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, a coloro che hanno conseguito l'idoneità e non hanno trovato posto nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È data facoltà alle Camere di commercio, industria e agricoltura di conferire i posti, rimasti disponibili tra quelli messi a concorso a norma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 588, agli idonei che non hanno potuto onseguire la nomina per insufficienza di posti nella quota riservata al concorso cui hanno partecipato.